

## **TI\_GERICHTE 32.2010.25 vom 5. Januar 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-01-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2010.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2010.25)

FR: TI\_GERICHTE 32.2010.25 du 5 janvier 2010

IT: TI\_GERICHTE 32.2010.25 del 5 gennaio 2010

### **Regeste**

UAI ha rifiutato a ragione il diritto a prestazioni all'assicurato, ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, non presentando un grado di invalidità inferiore al 40%

### **Erwägungen**

#### **E. 29**

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. 2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.